



Decreto Dirigenziale n. 13 del 13/07/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DITTA TULIPANO SAVERIO. ATTIVITA' ABUSIVA IN VIOLAZIONE DELL'ORDINE DI SOSPENSIONE PROT. 2012.0367448 DEL 15.05.2012 CONTESTATA CON VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO N.1 DEL 14.04.2015 PER LA CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' FONTANA MARCIELLO DEL COMUNE DI CASTEL MORRONE (CE). APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 28, COMMA 1, DELLA L.R. 13 DICEMBRE 1985, N.54 S.M.I. E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER EFFETTO DELL'ART.6 DELLA L.R. 10 GENNAIO 1983, N.13

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17 e dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che in data 14 aprile 2015 funzionari del Genio Civile di Caserta hanno svolto, congiuntamente alla Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, sopralluogo di accertamento presso la cava di calcare sita alla località Fontana Marciello del comune di Castel Morrone della ditta individuale Tulipano Saverio avente sede alla Via Guido Rossa n.8 – Aversa;
- c. che nel corso del sopralluogo sono stati accertati interventi di estrazione in corso, in violazione dell'ordine di sospensione di qualsiasi attività disposto dal Genio Civile di Caserta con prot. 2012.0367448 del 15.05.2012;
- d. che il citato ordine di sospensione è pienamente vigente, nonostante:
 1. sia stato impugnato – per l'annullamento previa sospensiva – dalla ditta in parola con ricorso n.3474/2012 sul quale il TAR Campania sez. Napoli ha pronunciato l'ordinanza n.1191/2012 che ha respinto la domanda cautelare confermando l'efficacia del provvedimento di sospensione;
 2. la stessa ditta abbia impugnato la succitata ordinanza n.1191/2012 del Giudice di prime cure con ricorso n.7699/2012 sul quale il Consiglio di Stato si è pronunciato con ordinanza n.4759/2012 accogliendo l'appello «... ai fini della fissazione nel merito della causa» ma precisando che «... non si rinvergono i presupposti per sospendere l'efficacia dell'ordinanza impugnata e ciò per la ritenuta prevalenza di ragioni di interesse pubblico»;
- e. che per tutto quanto sopra, ai sensi del co.1 dell'art.27 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i., in occasione del predetto sopralluogo sono stati apposti i sigilli all'intero sito di cava sottoponendo lo stesso a sequestro amministrativo come da verbale n.1/2015 del 14.04.2015 agli atti d'ufficio e notificato alla ditta in parola dal comune di Aversa in data 12.05.2015.

RILEVATO:

- a. che gli interventi di escavazione accertati in sede di sopralluogo del 14 aprile 2015 si configurano come attività abusiva di cava esercitata in assenza di un vigente provvedimento di autorizzazione estrattiva, ai sensi della richiamata L.R. n.54/1985 s.m.i., atteso che per l'autorizzazione di cui al decreto n.4264 del 16.12.2003 è intervenuto il naturale termine di scadenza, nonché è vigente l'ordine di sospensione prot. 2012.0367448 del 15.05.2012;
- b. che l'art.28 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. dispone, al comma 1, che «*chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni ...*».

RITENUTO:

- a. che, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.28, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i.;

VISTO:

- a. il DPR n. 128 del 09/08/1959 s.m.i.
- b. la L. n. 689 del 24/11/1981 s.m.i.
- c. la L.R. n. 13 del 10/01/1983 s.m.i.
- d. la L.R. n. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- e. il D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 s.m.i.
- f. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 s.m.i.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa

dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP. 2015.0004453 del 07.07.2015 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

COMMINA

la sanzione amministrativa di cui all'art.28, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i. alla ditta individuale TULIPANO Saverio – P. IVA 00161600614, nella persona del Rappresentante Legale sig. Tulipano Saverio con sede alla via Guido Rossa n.8 – Aversa, quale impresa esecutrice e proprietaria dei suoli su cui insiste la cava di calcare sita alla località Fontana Marciello del comune di Castel Morrone (CE), per l'attività abusiva di cava, svolta in assenza di un vigente provvedimento di autorizzazione ed in violazione dell'ordine di sospensione prot. 2012.0367448 del 15.05.2012, già contestata con verbale di sequestro amministrativo n.1 del 14.04.2015.

INTIMA

alla medesima ditta individuale TULIPANO Saverio, come sopra identificata, il pagamento della sanzione amministrativa, entro e non oltre 60 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, determinata, in misura ridotta ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13 s.m.i., pari a € 3.479,37 (euro tremilaquattrocentosettantanove/37), di cui € 3.443,22 (euro tremilaquattrocentoquarantatre/22) a titolo di sanzione, € 10,33 (euro dieci/33) per spese e € 25,82 (euro venticinque/82) per pubblicazione.

DISPONE

1. che il pagamento così determinato sia effettuato mediante versamento su c.c.p. n.21965181 – Cod. IBAN del c/c unico postale della Regione Campania IT59A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Tesoreria della Regione Campania Settore Finanza e Tributi - 80123 Napoli, codice tariffa n.1529, causale "sanzione amministrativa – 1° comma art.28 L.R. 54/1985 s.m.i.";
2. che copia della ricevuta di versamento sia trasmessa alla UOD Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13 s.m.i., ai fini di non incorrere, in caso di mancato pagamento, nell'applicazione degli artt. 7 e 8 della citata L.R. n.13/1983 e della L. 24 novembre 1981, n.689.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 8 della menzionata L.R. n.13/1983, i trasgressori hanno facoltà di avanzare istanza di audizione e/o presentare scritti difensivi, nel termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del presente atto, al Direttore Generale LL.PP., via De Gasperi 28 – Napoli, per il tramite di questo Ufficio.

Il presente decreto viene trasmesso:

in via cartacea

1. al Comune di Aversa per notifica alla ditta individuale TULIPANO Saverio con sede alla via Guido Rossa n.8 – Aversa;
2. al Comune di Castel Morrone (CE), per conoscenza e competenza;
3. al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale di Caserta;
4. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta;
5. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE)

in via telematica

1. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
2. alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
3. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Per quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo